



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del Registro - Anno 2017.

OGGETTO:	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2017 – 2019.
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di settembre alle ore 12,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice-Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCHIFANI RENATO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MILAZZO AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PRESENTI N° 3	ASSENTI N° 1	

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- ai sensi del D.Lgs. 267/2000, compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti in materia di organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno di personale;
- la dotazione organica dell'Ente è stata rideterminata, da ultimo, con deliberazione della G.C. n.103 del 25.08.2016;

VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*

- l'articolo 6, commi 1,2, 3, 4, e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, i quali testualmente prevedono:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTI:

- l'art. 89 comma 5 del D. lgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.”;*

- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale, in tema di assunzioni, testualmente prevede:

1. *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di*

bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;

- l'art. 35, comma 4 del Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale dispone che: “Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni”.

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. il quale dispone che:

1. “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/08/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione triennio 2017-2019, che viene integrato dalla presente deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22/08/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 107 del 11.09.2017 con la quale è stata effettuata ricognizione del personale in attuazione dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 ed acquisita agli atti d'ufficio e non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTI in particolare i commi dal 557 al 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), e ss.mm.ii;

VISTO che tali commi prevedono, per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia [...]” (**comma 557**);

- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente” (**comma 557-bis**);

- in caso di mancato rispetto del comma 557 scatta il divieto di assunzioni (**comma 557-ter**);

VISTO, più in particolare, il **comma 557-quater** dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., il quale dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013);

DATO ATTO che il legislatore nazionale è recentemente intervenuto con D.L. n. 113/2016 (art. 16 comma 1) al fine di neutralizzare gli effetti della deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16/2016, abrogando il disposto di cui al comma 557 lett. a) ed eliminando in tal modo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, previsto in precedenza dalla stessa norma, di conseguire l'obiettivo, considerato invero dalla stessa Corte pienamente cogente e non meramente programmatico, della *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;

VISTO il D.L. N. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche in L. 114 del 11.08.2014, pubblicato in supplemento ordinario G.U. 190 del 18.08.2014;

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 3 del D.L. N. 90 del 24.06.2014, come recentemente modificato dall'art. 4 comma 3 del D.L. n.78/2015, oltre ad abrogare l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni alla disciplina delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato e con altre forme flessibili negli Enti Locali, modifiche ed integrazioni che di seguito testualmente si riportano:

5. *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

5-ter. *Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso;*

5-quater. *Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

6. *I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*

8. *All'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *e' abrogato il comma 9;*

b) *al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.*

9. *All'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 8 e' abrogato;*

b) *al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti";*

10-bis. *Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto."*

VISTO il comma 228 dell'articolo 1 della l. 208/2015, recentemente modificato dal Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), che prevede che nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto da tale Decreto le capacità assunzionali sono fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

CONSIDERATO che alle capacità assunzionali dell'anno si sommano nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti quelle non utilizzate del triennio precedente (nel 2017 quindi quelle del triennio 2014/2016 e nel 2018 quelle del triennio 2015/2017) e quindi si ritiene che le capacità assunzionali del triennio precedente siano le seguenti:

- Anno 2014 - 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

- Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

- Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati.

RILEVATO, pertanto, che l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90 del 24.06.2014 convertito con modifiche in L. 114 del 11.08.2014, comporta che non è più necessario che, al fine di procedere a nuove assunzioni di personale, il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia contenuta al di sotto del 50%;

COSIDERATO che con la deliberazione n. 25/2014 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha fissato i principi di diritto in merito ai parametri temporali e contabili da utilizzare per il calcolo del limite della spesa di personale ai fini del rispetto, a partire dal 2014, del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., alla luce delle nuove disposizioni; in particolare la richiamata deliberazione della Corte ha evidenziato che, in luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo; pertanto il riferimento espresso ad un valore medio triennale, relativo al periodo 2011/2013, in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalorata ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta;

RILEVATO che il riferimento, fatto dalla Corte nella suddetta deliberazione n. 25/2014, alla "spesa effettivamente sostenuta" non equivale a sostenere la necessità di accedere al criterio di cassa, posto che la questione posta ai giudici contabili si incentrava sulla possibilità di conteggiare, ai fini della riduzione, anche le "spese virtuali"; con la conseguenza che il comma 557 può continuare a trovare

applicazione secondo un principio di competenza, così come, peraltro, già chiarito dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con la deliberazione n. 27/CONTR/11;

VISTA la Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e, in particolare, l'art. 1 comma 424, secondo cui *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”*;

VISTA la deliberazione n. 119/2015/PAR della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana secondo cui la *“la disciplina contenuta nel comma 424 [...] riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata dallo Statuto a favore del legislatore siciliano [...] è comunque da ritenere, anche per gli enti locali siciliani, che, in attesa della definizione del predetto processo di riorganizzazione, sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”*;

DATO ATTO CHE presso il Comune di Chiusa Sclafani non risultano graduatorie di concorsi con vincitori non assunti né collocati in posizioni idonee, in relazione a categorie e profili professionali per cui si intende procedere ad assumere;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 22 dicembre 2015 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 41 comma 2 del d.l. n. 66 del 2014 il quale disponeva che : *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

CONSIDERATO pertanto che a seguito della suddetta dichiarazione di incostituzionalità il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, riferiti all'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, non rappresenta più un motivo ostativo per procedere all'assunzione di personale a

qualsiasi titolo, per cui in questa sede non risulta necessario operare una ricognizione a consuntivo dei tempi medi di pagamento registrati nel corso dell'anno 2016;

VISTO L'art. 3. della L.r. Sicilia n. 27/2016 che prevede al comma 1: *“Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015”*.

CONSIDERATO che il valore medio del triennio 2011-2013 di cui all'art.557-*quater* della L. n.296/2006, entro il quale deve essere necessariamente contenuta la spesa di personale in sede di programmazione del fabbisogno, risulta pari ad € **1.689.920,32 (cfr. prospetto allegato sub “A”)**;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio 2015, essendo inoltre in linea con la normativa vigente in materia di pareggio di bilancio anche nell'anno in corso e nel 2016, come da certificazione trasmessa al MEF in data 14.03.2017 tramite modello monitoraggio MONIT/16 Comuni”;

CONSIDERATO in particolare che:

- il D.L. 78/2015, novellando il testo dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, ha ampliato la possibilità per gli enti soggetti al patto di stabilità interno di attingere alle risorse assunzionali derivanti dalle economie per cessazioni verificatesi negli anni precedenti a quello in cui l'Ente vuole procedere ad assumere, prevedendo, a tal proposito, la facoltà di utilizzare, oltre al budget derivante dalle cessazioni dell'anno precedente, anche i *“residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*;
- in merito all'obbligo - previsto a pena di nullità della relativa assunzione eventualmente posta in essere - di destinare anche il budget assunzionale recentemente introdotto dalla surrichiamato D.L. n.78/2015 per le assunzioni del personale sovranumerario proveniente dalla province (si veda l'art.1 comma 424 della L. n.190/2014, più sopra riportato), con la deliberazione n. 26 del 28 luglio 2015 la Corte dei Conti ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*;

RITENUTO pertanto che per l'anno 2017 in corso, in relazione esclusivamente al budget assunzionale relativo alle **cessazioni che si sono definite e verificate negli anni 2013 e 2016 (ovverosia, capacità assunzionale 2014-2017)**, è possibile avviare la procedura per il reclutamento ordinario (**rectius: al di fuori dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 424 L. n.190/2014**) prevista dalle disposizioni vigenti in materia, non essendo il Comune, in forza del richiamato arresto della sezione autonomie della Corte dei

Conti, obbligato a riservare la relativa spesa assunzionale esclusivamente per l'assunzione del personale dichiarato eccedente proveniente dalle province presenti nel territorio italiano;

RILEVATO che la capacità assunzionale dell'Ente (**budget assunzionale**), derivante dalle cessazioni verificatesi nel predetto negli anni 2013 e 2016, immediatamente spendibile per effettuare assunzioni secondo le procedure ordinarie (senza l'obbligo, pertanto, di rispettare il regime assunzionale derogatorio di cui all'art.1 comma 424 della L. n.190/2014), ammonta a complessivi € **48.156,46**, come risultante dalle seguenti cessazioni riferite agli anni 2013 e 2016:

ANNO	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	CAT.	DATA CESSAZIONE	COSTO SPESA ANNUA	PERCENTUALE PER CALCOLO RISORSA ASSUNZIONALE	RISORSA ASSUNZIONALE
2013	M. P.	B	31/12/2013	€ 26.528,30	60%	€ 15.916,98
	C. A. S.	A	05/05/2013	€ 24.597,02	60%	€ 14.758,21
	G. A.	C	30/09/2013	€ 29.135,45	60%	€ 17.481,27
2016	0	0	0	0	25%	€ 0,00
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE – BIENNIO 2013 e 2016						€ 48.156,46

VISTA la nota prot. n. 6754 del 24.06.2016 con la quale il Segretario Comunale avanzava richiesta ai Responsabili di Area di far pervenire le esigenze di fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018;

VISTA la nota prot. n. 6808 del 27.06.2016 con cui il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Enzo Campisi, segnalava la necessità per l'Area Tecnica di assumere *“Istruttori Tecnici Categ. C1 da dislocare presso i Servizi 1 e 2 della scrivente Area “B”- Tecnica”*;

VISTA la nota prot. n. 7654 del 19.07.2016 con cui il Responsabile dell'Area Amministrativa, dott.ssa Maria Antonietta Vernaci, segnalava la necessità per la propria Area delle seguenti unità di personale:

- **Segreteria:** n. 3 Istruttori Amministrativi Cat. C ore 36; n. 3 Esecutori Amministrativi Cat. B ore 36;
- **Servizi Socio-Assistenziali:** n. 3 Istruttori Amministrativi Cat. C ore 36, n. 3 Esecutori Amministrativi Cat. B ore 36 (Centro P.H.);
- **Polizia Municipale:** n. 2 Vigili Urbani Cat. C ore 36;

VISTA la nota prot. n.9565 del 13.09.2016 con cui il Responsabile dell'Area “Servizi al Cittadino”, sig. Antonino Coscino, segnalava la necessità per la propria Area di n. 2 categorie C, con la qualifica di istruttore amministrativo ed esperto di servizi finanziari e contabili, e n. 2 categorie B, con la qualifica di esecutore amministrativo;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Antonino Coscino, con l'apposizione del parere di regolarità contabile al presente atto dichiara la legittimità della spesa per assumere un'unità di personale di cat. D1, “Istruttore Direttivo Contabile”, in virtù del pensionamento nell'anno 2017 dell'attuale Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, (ex art. 110 comma 1 TUEL) nonché tre unità di personale di Cat. B, “Esecutore Amministrativo Contabile”, da reclutare tra il personale a tempo determinato attualmente impiegato nell'Area Economico-Finanziaria;

DATO ATTO che il programma, annuale e triennale, delle assunzioni deve essere predisposto in coerenza con:

- le esigenze assunzionali rilevate dai Responsabili di Area e dall'amministrazione in generale;
- le prescrizioni legislative in materia di risorse assunzionali spendibili per assunzioni a tempo indeterminato (c.d budget assunzionale);
- i vincoli e le limitazioni imposti dal legislatore in tema di assunzioni di personale di ruolo e di spesa di personale nel suo complesso;

RILEVATA pertanto, coerentemente con i superiori vincoli, l'esigenza di assumere nell'anno 2017 le seguenti unità di personale:

- **n. 3 soggetti** che abbiano i requisiti per ricoprire il profilo professionale, attualmente vacante, di **“Esecutore Amministrativo-Contabile”, cat. B1, a tempo parziale a 21 ore**, la cui spesa previsionale ammonta complessivamente ad **€ 47.570,52**;

EVIDENZIATO, pertanto, che la spesa totale per l'assunzione delle predette unità di personale ammonta a complessivi **€ 47.570,52**;

EVIDENZIATO che per l'anno 2017 si sono realizzate le seguenti cessazioni del personale a tempo indeterminato per messa in quiescenza:

- n. 1 dipendente di Cat. D1, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, a tempo pieno (36 ore), per la somma complessiva di **€ 31.695,99**;
- n. 1 dipendente di Cat. C, profilo professionale “Istruttore Contabile”, a tempo pieno (36 ore), per la somma complessiva di **€ 29.135,45**;

CONSIDERATO le suddette cessazioni generano risorse assunzionali per il 2018 pari ad € 15.207,86, pari al 25% delle cessazioni che verranno utilizzate nel triennio successivo per la stabilizzazione del personale precario ai sensi del D.L. n. 101/2013 (art. 4) in tema di c.d. *“reclutamento speciale transitorio”*;

RITENUTO, a causa delle suddette cessazioni, necessario garantire il funzionamento dell'Ente attraverso l'assunzione, per il biennio 2017 e 2018, di un dipendente, ex art. 110, comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 di categoria D1, posizione economica D1 per 18 ore settimanali a cui attribuire la responsabilità dell'area Finanziaria la cui spesa previsionale ammonta ad **€ 15.848,00** annui;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010) che prevede *“sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

CONSIDERATO che la spesa di personale per l'anno 2017, con incluse le assunzioni in questa sede programmate:

- comporterebbe che, in via necessariamente previsionale, la spesa per il personale nell'anno 2017, rilevante ai fini del rispetto dell'art.1 comma 557-*quater* della L. n.296/2006, ammonti ad **€ 1.520.931,66**, risultando pertanto conforme all'obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, quest'ultimo pari ad **€ 1.689.920,32**;
- consente di rispettare, in via previsionale, il principio di pareggio di bilancio;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione intende procedere a ricoprire i posti vacanti in dotazione organica, per le professionalità sopra descritte, facendo applicazione delle previsioni contenute nel D.L. n. 101/2013 (art. 4) in tema di c.d. *“reclutamento speciale transitorio”*, così come autorevolmente interpretate dalla circolare del dipartimento funzione pubblica n. 5/2013 e dalla circolare dell'assessorato regionale del lavoro n. 5500/US1/2014;

ATTESO CHE l'art. 27 comma 4 della L.R. n. 3/2016 prevede che *“Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo”*;

CONSIDERATO pertanto che, in forza della surrichiamata disposizione di legge regionale, per le stabilizzazioni di lavoratori per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (e quindi per le stabilizzazioni del personale inquadrato nelle categorie A e B) è consentito all'ente che intende assumere utilizzare per intero le risorse assunzionali di cui dispone, senza che operi il limite del 50% come confermato dalla deliberazione della Sezione controllo per la regione Sicilia n. 69/2017;

RILEVATO che detto limite del 50% rimane invece operante allorché l'ente programmi l'assunzione nelle categorie C e D, al fine di dare sufficiente possibilità di accesso alle medesime categorie dall'esterno;

VISTO l'art. 1 comma 426 della L. n. 190/2014 secondo cui *“In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali”*;

RITENUTO quindi legittimo, ai sensi dell'art. 4 commi 6, 7 e 8 D.L. n. 101/2013, utilizzare il 50% della capacità assunzionale 2014 (**max € 24.078,23**) al fine di avviare nel 2017 la procedura riservata alla stabilizzazione (con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale) del personale in servizio presso il Comune di Chiusa Sclafani inquadrato nella cat. C, così come nel dettaglio:

RITENUTO di utilizzare le risorse assunzionali per le seguenti stabilizzazioni del personale attualmente impiegato presso l'ente a tempo determinato:

STABILIZZAZIONI CAT. B1

100% capacità 2013/2014 (art. 4 commi 6, 7 e 8 D.L. n. 101/2013 e art. 27 comma 4 della L.R. n. 3/2016)

PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA GIURIDICA	COSTO ANNUO TEMPO PIENO	COSTO ANNUO - PART TIME	ASSUNZIONI	SPESA COMPLESSIVA
Esecutore amministrativo-contabile	B1 21 ore	€ 26.528,30	15.474,84	3	€ 47.570,52
TOTALE				3	€ 47.570,52

ALTRE ASSUNZIONI

PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA GIURIDICA	COSTO ANNUO TEMPO PIENO	COSTO ANNUO - PART TIME	ASSUNZIONI	SPESA COMPLESSIVA
Istruttore Direttivo Contabile	D1 18 ore	€ 36.896,00	€ 15.848,00	1	€ 15.848,00
TOTALE				1	€ 15.848,00

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.104 del 25.08.2015 con la quale si è proceduto all'approvazione del piano delle assunzioni 2015 e della programmazione triennale del fabbisogno 2015/2017;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 54 del 14.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2014-2016;

DATO ATTO che questo Ente non risulta inadempiente in relazione all'obbligo di certificazione dei crediti previsto dall'art. 9 comma 3-*bis* del D.L. n.185/2008;

ACQUISITI sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii., con cui si attesta il rispetto dei presupposti, limitazioni e vincoli normativi per procedere ad assunzioni nel triennio preso in considerazione dalla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTA la nota prot. n.12694 del 29.11.2016 con cui la presente proposta è stata trasmessa al Revisore Unico dei Conti per il rilascio del prescritto parere che attesti la compatibilità del reattivo programma delle assunzioni con le norme, i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa vigente per procedere al reclutamento del personale dipendente;

VISTO il verbale n. 3 del 05.12.2016, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 con i vincoli di natura economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente, che si rende necessario rispettare per assumere personale dall'esterno;

VISTO l'art. 27 commi 2 e 3 della L.R. n. 3/2016 secondo cui:

“2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali.

3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO l'art. 2, comma 19, del d.l. 95/2012 secondo il quale “nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi”;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 1 del CCNL 1.4.1999 il quale prevede che l'informazione relativa all'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane sia “periodica e tempestiva”, specificando che debba essere preventiva solo nella materie per le quali il CCNL prevede la concertazione;

RITENUTO, pertanto, di dover dare informazione tempestiva della presente decisione alle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che sul programma triennale del fabbisogno di personale, meglio riassunto nell'allegato prospetto sub “C” deve essere acquisito il parere dell'OREF ai sensi dell'art. 19, comma 8

della l. 448/2001, il quale certifica il rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti dalla legge per poter effettuare assunzioni, anche in relazione al contenuto dell'art. 3, comma 10-bis del d.l. 90/2014;

CONSIDERATA pertanto la necessità di approvare con separato atto la relazione di cui all'art. 27 commi 2 e 3 della L.R. n. 3/2016, per la successiva trasmissione al dipartimento regionale delle autonomie locali entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.267/2000;
- il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Chiusa Scalfani, 11.09.2017 Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Avv. Placido Leone
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE, Chiusa Scalfani, 11.08.2017 Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria F.to Sig. Antonino Giuseppe Gabriele Coscino

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) **DI APPROVARE** la dotazione organica rideterminata di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** il programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI APPROVARE** il piano annuale delle assunzioni del 2017 di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI SUBORDINARE**, ai soli fini della copertura finanziaria, l'attuazione delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano annuale all'approvazione del bilancio di previsione, previa comunicazione alla Funzione Pubblica ed alla competente struttura regionale ai fini dell'assegnazione del personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del d. lgs. 165/2001 e previa attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa il compito di adottare tutti gli atti gestionali necessari all'avvio delle procedure di assunzioni contenute nel presente programma.
- 6) **DI DARE ATTO** che per le assunzioni programmate nel presente provvedimento sono rispettati tutti gli obblighi e limiti finanziari in premessa richiamati.
- 7) **DI APPROVARE** con successivo atto la relazione di cui all'art. 27 commi 2 e 3 della L.R. n. 3/2016.
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU.
- 9) **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/9, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente Programma triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative.

I Proponenti:

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari __/__, astenuti __/_/ esposti in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
2. Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.to Sig. Stefano Domenico Sciabica

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____ Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.09.2017;

il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 11.09.2017

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chiusa Sclafani li 18.09.2017

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (PA)

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI D.Lgs.165/2001 AL 31/08/2017

CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE		Ore	Dotazioni	Posti occ.	Posti vacanti	Posti in organico
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	36	2	1	1	2
	Istruttore Direttivo Contabile	36	1		1	1
	Istruttore Direttivo amministrativo	36	2	1	1	2
	Assistente Sociale	12	1		1	1
TOTALE CAT. D1			6	2	4	6
C1	Istruttore Amministrativo/Contabile/Tecnico	36	3	2	1	3
		18	8		8	8
	Istruttore Contabile	36	3	3		3
	Agente di Polizia Municipale	36	2	2		2
	Totale Cat. C			16	7	9
B3	Collaboratore Amm.vo	36	4	3	1	4
	Autista Automezzi Complessi (Scuolabus)	32	2	2		2
Totale Cat.B3			6	5	1	6
B1	Esecutore Amm.vo/tecnico	18	11		11	11
		21	4		4	4
		36	4	4		4
Totale Cat.B1			19	4	15	19
A1	Operatore tecnico	36	4	1	3	4
		32	2	2		2
Totale CAT.A			6	3	3	6

Note:

TOTALE D.O.			53	21	32	53
--------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

ALLEGATO "B"

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2017

Risorse assunzionali

ANNO	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	CAT.	DATA CESSAZIONE	COSTO ANNUO	SPESA	PERCENTUALE PER CALCOLO RISORSA ASSUNZIONALE	RISORSA ASSUNZIONALE
2013	M. P.	B	31/12/2013	€ 26.528,30		60%	€ 15.916,98
	C. A. S.	A	05/05/2013	€ 24.597,02		60%	€ 14.758,21
	G. A.	C	30/09/2013	€ 29.135,45		60%	€ 17.481,27
2016	0	0	0	0		25%	€ 0,00
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE – BIENNIO 2013 e 2016							€ 48.156,46

STABILIZZAZIONI CAT. B1

100% capacità 2013/2014 (art. 4 commi 6, 7 e 8 D.L. n. 101/2013 e art. 27 comma 4 della L.R. n. 3/2016)

PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA GIURIDICA	COSTO ANNUO TEMPO PIENO	COSTO ANNUO - PART TIME	ASSUNZIONI	SPESA COMPLESSIVA
Esecutore amministrativo- contabile	B1 21 ore	€ 26.528,30	€ 15.474,84	3	€ 47.570,52
TOTALE				3	€ 47.570,52

ALTRE ASSUNZIONI

Ex art. 110, comma 1 d. lgs. 267 del 18 agosto 2000

PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA GIURIDICA	COSTO ANNUO TEMPO PIENO	COSTO ANNUO - PART TIME	ASSUNZIONI	SPESA COMPLESSIVA su base annua
Istruttore Direttivo Contabile	D1 18 ore	€ 36.896,00	€ 15.848,00	1	€ 15.848,00
TOTALE				1	€ 15.848,00

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2018

Risorse assunzionali

ANNO	PERSONALE CESSATO SERVIZIO	DAL	CAT.	DATA CESSAZIONE	COSTO ANNUA	SPESA	PERCENTUALE PER CALCOLO RISORSA ASSUNZIONALE	RISORSA ASSUNZIONALE
2016	0		-	-	-	-	-	€ 0,00
2017	1		D	31/05/2017	€ 31.695,99		25%	€ 7,929,99
	1		C	31/07/2017	€ <u>29.135,45</u>		25%	€ 7.283,86
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE – BIENNIO 2013 e 2016								€ 15.213,85

STABILIZZAZIONI CAT. B1

100% capacità 2013/2014 (art. 4 commi 6, 7 e 8 D.L. n. 101/2013 e art. 27 comma 4 della L.R. n. 3/2016)

PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA GIURIDICA	COSTO ANNUO TEMPO PIENO	COSTO ANNUO – PART TIME	ASSUNZIONI	SPESA COMPLESSIVA
Esecutore amministrativo- contabile	B1 20 ore	€ 26.528,30	€ 14.737,94	1	€ 14.737,94
TOTALE				1	€ 14.737,94

ALTRE ASSUNZIONI

Ex art. 110, comma 1 d. lgs. 267 del 18 agosto 2000

PROFILI PROFESSIONALI	CATEGORIA GIURIDICA	COSTO ANNUO TEMPO PIENO	COSTO ANNUO – PART TIME	ASSUNZIONI	SPESA COMPLESSIVA su base annua
Istruttore Direttivo Contabile	D1 18 ore	€ 36.896,00	€ 15.848,00	1	€ 15.848,00
TOTALE				1	€ 15.848,00

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2019

Nessuna assunzione